

IL PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO DI COGNIZIONE

avv. Valeria Mazzoletti, partner

ASLA – Associazione Studi Legali Associati, con il patrocinio dell'Ordine degli Avvocati di Milano

Corso di Formazione Giudiziale per Praticanti Avvocati

XVII edizione - Milano, 30 maggio 2024

INTRODUZIONE

Con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 è stata data attuazione alla L. n. 206/2021, recante delega al Governo per la riforma del processo civile.

Più precisamente, i commi 21 e 48 dell'art. 3, nell'ottica dell'accelerazione e della semplificazione del **giudizio di primo grado**, hanno apportato modifiche sia formali che sostanziali.

In particolare:

- Ol'abrogazione del **procedimento sommario di cognizione**, tramite l'eliminazione dell'intero Capo III *bis* del Titolo I del Libro IV, artt. 702-*bis*, 702-*ter* e 702-*quater* cod. proc. civ., introdotto dalla L. n. 69/2009;
- I'introduzione del nuovo **procedimento semplificato di cognizione**, tramite l'inserimento all'interno del Libro II, Titolo I, Capo III *quater*, dagli artt. 281-*decies*, *undecies*, *duodecies*, *terdecies* cod. proc. civ.

Una prima pronuncia interessante: Trib. Verona, 13 aprile 2023

L'art. 35, d.lgs. 149 del 2022, nella formulazione come modificata dalla 1. 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio per l'anno 2023), stabilisce che le disposizioni del decreto, salvo che non sia diversamente previsto, «hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti».

Nella provvedimento del Tribunale di Verona si legge che le disposizioni come modificate dalla riforma Cartabia trovano applicazione con riferimento ai procedimenti per i quali, alla data del <u>primo marzo</u>, sia *«inviato l'atto di citazione, se soggetti al rito ordinario o <u>depositato il ricorso</u>, se soggetti al rito semplificato».*

[In particolare, nel caso di specie l'atto di citazione era stato notificato via posta il 27 febbraio ed il giorno successivo era stata inviata integrazione dello stesso, a correzione della data d'udienza precedentemente fissata; il giudice ha ritenuto che il processo soggiacesse alla disciplina ante riforma].

L'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL (VECCHIO) PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE

Cause in cui il tribunale giudicava in **composizione monocratica** (art. 50-ter cod. proc. civ.).

Non trovava applicazione con riferimento alle cause:

- > nelle quali il Tribunale giudicava in composizione collegiale;
- di competenza del Giudice di Pace;
- di competenza della Corte d'Appello come giudice di primo grado;
- > nelle quali era controversa l'applicabilità del procedimento sommario alle cause sottoposte ad altro rito speciale (laburistico e locatizio).

Laddove la domanda non fosse di competenza del Tribunale monocratico, il Giudice, con ordinanza non impugnabile, **ne dichiarava l'inammissibilità** ai sensi dell'art. 702-*ter* cod. proc. civ.

La declaratoria di inammissibilità aveva natura meramente processuale, «non impedi[va] alla parte interessata di riproporre la domanda nelle forme ordinarie e non modifica[va] in alcun modo la situazione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio» (cfr. Cass. sez. I, 28 ottobre 2021, n. 30528).

IL PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO DI COGNIZIONE È:

- > alternativo al rito ordinario;
- **a cognizione piena**, ma <u>deformalizzato</u> per istruttoria e *iter*;
- **obbligatorio** per controversie di competenza del tribunale sia in composizione collegiale che monocratica, ove ricorrano determinati presupposti tra loro alternativi;
- Facoltativo per tutte le cause di competenza del tribunale in composizione monocratica.

FOCUS: LE CAUSE DI COMPETENZA DEL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE

Ex art. 50-bis cod. proc. civ., il tribunale giudica in composizione collegiale:

- > 1) nelle cause nelle quali è obbligatorio l'intervento del **pubblico ministero**, salvo che sia altrimenti disposto;
- ➤ 2) nelle cause di opposizione, impugnazione, revocazione e in quelle conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione coatta amministrativa;
- > 3) nelle cause devolute alle **sezioni specializzate**;
- ➤ 4) nelle cause di omologazione del concordato **fallimentare** e del concordato **preventivo**;
- > 5) (soppresso);
- ► 6) (soppresso);
- > 7) nelle cause di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117.
- > 7-bis) nelle cause di cui all'articolo 140-bis del **codice del consumo**, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206.
- ➤ Il tribunale giudica altresì in composizione collegiale nei procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli articoli 737 e seguenti, salvo che sia altrimenti disposto.

L'AMBITO DI APPLICAZIONE (ART. 281-DECIES COD. PROC. CIV.)

Il <u>1° comma</u> definisce i seguenti **presupposti** alternativi:

- i fatti di causa non sono controversi;
- la domanda è fondata su prova documentale;
- è di pronta soluzione;
- > non richiede un'istruzione complessa.

Il 2° comma prevede che il rito semplificato possa essere adottato, a scelta della parte, in tutte le cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica.

<u>www.orsingher.com</u>

LA FORMA E IL CONTENUTO DELLA DOMANDA (ART. 281-UNDECIES COD. PROC. CIV.)

Il 1° comma prevede che la domanda debba essere introdotta con <u>ricorso</u> contenente le indicazioni di cui ai nn. 1), 2), 3), 3-*bis*), 4), 5), 6) e l'avvertimento di cui al n. 7) del 3° comma dell'art. 163 cod. proc. civ. (ricorso in citazione: ricorso contenente gli stessi elementi di un atto di citazione, ma resta esclusa la *vocatio in ius*).

CONTENUTO DEL RICORSO:

- 1) indicazione del **tribunale**;
- 2) indicazione delle generalità dell'attore, del convenuto e delle persone che li rappresentano o assistono. Se attore o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;
- 3) denominazione della cosa oggetto della domanda;
- 3-bis) indicazione, nei casi in cui la domanda è soggetta a **condizione di procedibilità**, dell'assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento;
- 4) esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni;
- 5) indicazione specifica dei **mezzi di prova** dei quali l'attore intende valersi;
- 6) generalità del **procuratore** e indicazione della **procura**, se già rilasciata;
- 7) Indicazione del **giorno dell'udienza** di comparizione; l'**avvertimento** che la costituzione oltre i suddetti termini implica le **decadenze** di cui agli articoli 38 e 167, che la **difesa tecnica** mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta **eccezione** per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al **patrocinio a spese dello Stato**.

LA «VOCATIO» DEL CONVENUTO

Il 2° comma dell'art. 281-*undecies* cod. proc. civ. disciplina, secondo criteri acceleratori, le modalità di fissazione dell'udienza con <u>decreto</u> del giudice che assegna anche il termine di costituzione del convenuto.

Il **giudice**, dunque, entro <u>5 giorni</u> dalla designazione:

- Fissa l'**udienza** di comparizione delle parti (<u>non</u> è obbligatoria la comparizione personale);
- > assegna il **termine** per la costituzione del convenuto (che deve avvenire <u>non</u> oltre <u>10</u> giorni prima dell'udienza).

Successivamente, l'attore:

- > notifica al convenuto il ricorso e il decreto;
- > tra la notifica e l'udienza devono intercorrere **termini liberi** non minori di:
 - ➤ <u>40 giorni</u> se il luogo della notificazione si torva in <u>Italia</u>;
 - ➤ <u>60 giorni</u> se il luogo della notificazione si trova all'<u>estero</u>.

LA COSTITUZIONE DEL CONVENUTO

Il 3° e 4° comma dell'art. 281-*undecies* cod. proc. civ. disciplinano le modalità di costituzione del convenuto, le decadenze e preclusioni e le modalità con cui chiedere la chiamata in causa del terzo.

L'atto di costituzione e risposta deve contenere:

- ➤ le **difese** del convenuto (prendendo posizione e in modo chiaro e specifico sui fatti posti a fondamento della domanda dall'attore);
- ➤ le **generalità** del convenuto;
- i mezzi di prova di cui intende valersi;
- > le conclusioni.

A pena di decadenza, l'atto deve contenere:

- ➤ le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio;
- ➤ le domande **riconvenzionali**;
- ➤ la chiamata in causa del **terzo**.

IL PROCEDIMENTO E L'EVENTUALE MUTAMENTO DA SEMPLIFICATO A ORDINARIO

Una volta avvenuta la regolare instaurazione del contraddittorio e fissata l'udienza di comparizione delle parti, il procedimento successivo è disciplinato dall'art. 281-duodecies cod. proc. civ.

Il 1° comma prevede che all'udienza il **giudice** proceda alla **verifica** della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 281-*decies*, 1° comma, cod. proc. civ. e qualora rilevi che:

- > non sussistono i **presupposti**, anche con riferimento alla domanda riconvenzionale;
- > valuta la **complessità** della lite e dell'istruzione probatoria,

il giudice ha la facoltà di disporre la prosecuzione del processo nelle forme del **rito ordinario** con **ordinanza non impugnabile** fissando l'udienza di cui all'art. 183 cod. proc. civ., rispetto alla quale decorrono i termini di cui all'art. 171-*ter* cod. proc. civ.

<u>N.B</u>: Tale facoltà di mutamento del rito, con valutazione caso per caso, è esercitabile anche nel caso in cui, trattandosi di controversia di competenza del tribunale in composizione monocratica, la scelta del rito semplificato sia stata effettuata discrezionalmente dal ricorrente, ai sensi dell'art. 281-*decies* cod. proc. civ., ma non risulti opportuna in relazione alle caratteristiche della controversia.

L'EVENTUALE MUTAMENTO DA ORDINARIO A SEMPLIFICATO

Correlativamente, l'art. 183-bis cod. proc. civ., in tema di procedimento formale, stabilisce che: «All'udienza di trattazione il giudice, valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria, sentite le parti, se rileva che in relazione a tutte le domande proposte ricorrono i presupposti di cui all'art. 281 decies, dispone con ordinanza non impugnabile la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato e si applica il comma quinto dell'art. 281-duodecies.»

L'<u>udienza</u> di trattazione costituisce il termine iniziale e finale entro cui disporre il mutamento del rito, mentre il <u>provvedimento</u> con cui tale mutamento viene disposto deve avere la forma di ordinanza, che la stessa norma qualifica come non impugnabile.

Finalità → semplificare l'istruzione e così accelerare i tempi per poter giungere ad una decisione, con la garanzia della pienezza della cognizione.

LE ULTERIORI PRECLUSIONI

Il 2° comma dell'art. 281-duodecies cod. proc. civ. disciplina la possibilità per il ricorrente di chiedere di essere a sua volta autorizzato a chiamare in causa un terzo, con i medesimi limiti previsti per il giudizio ordinario, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto.

Il giudice, se lo autorizza, fissa la data della <u>nuova udienza</u> assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. Se procede ai sensi del 1° comma il giudice provvede altresì sulla autorizzazione alla chiamata del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del 3° dell'art. 281-*undecies* cod. proc. civ.

Il 3°comma dell'art. 281-duodecies cod. proc. civ prevede che le **parti** possono proporre le <u>eccezioni</u> che sono conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dalle altre parti.

LE EVENTUALI MEMORIE INTEGRATIVE

Il 4° comma dell'art. 281-duodecies cod. proc. civ. prevede che le parti possano chiedere l'assegnazione di termini per <u>memorie</u> integrative e istruttorie, di cui il giudice è tenuto a valutare la necessità (la norma parla di sussistenza di un «giustificato motivo»), potendo modulare l'assegnazione di termini anche più brevi rispetto a quelli massimi previsti dalla norma.

I termini devono comunque essere:

- ➤ non superiore a **20 giorni** → per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti (unione delle vecchie memorie ex art. 183, 6° comma, nn. 1 e 2 cod. proc. civ.);
- > non superiore a 10 giorni → per replicare e dedurre prova contraria (come la vecchia memoria ex art. 183, 6° comma, n. 3 cod. proc. civ.).

www.orsingher.com

ATTENZIONE!!

Fondamentale differenza con il vecchio procedimento sommario di cognizione:

- ➤ nell'ambito del procedimento sommario di cognizione il giudice procedeva nel modo più opportuno agli atti di istruzione rilevanti (art. 702-ter, 5° comma, cod. proc. civ.);
- ➤ nell'ambito del procedimento semplificato di cognizione, invece, «il G.I. ammette i mezzi di prova rilevanti per la decisione e procede alla loro assunzione», attenendosi dunque alle medesime regole che disciplinano l'attività istruttoria nel rito ordinario formale.
 - Utilizzabilità;
 - > ammissibilità;
 - > rilevanza.

SEGUE

Il 5° comma dell'art. 281-duodecies cod. proc. civ. prevede che quando non provvede ai sensi del 2° e 4° comma, e **non** ritiene la causa **matura** per la decisione, il giudice <u>ammette</u> i **mezzi di prova** a tal fine rilevanti e procede alla loro <u>assunzione</u>.

Il procedimento del rito semplificato mantiene, quindi, le caratteristiche di concentrazione e snellezza, già caratterizzanti il rito sommario, ma, a differenza di quest'ultimo, sono previsti termini più stringenti per disporre il mutamento del rito e sono scandite precise preclusioni assertive e probatorie, non presenti nel testo previgente.

SIMULTANEUS PROCESSUS

Altra differenza rispetto al vecchio rito sommario:

✓ la presenza di una **domanda riconvenzionale** richiedente un'istruttoria <u>non sommaria</u> **non** comporta più la **separazione** della domanda principale, come previsto dal previgente art. 702-*ter*, 4° comma, cod. proc. civ., essendo stata eliminata tale ipotesi.

Di conseguenza,

la mancanza dei presupposti che giustificano l'adozione del rito semplificato, sia con riferimento alla domanda principale, sia con riferimento alla domanda riconvenzionale, determinerà il **mutamento del rito** (da semplificato a ordinario).

In caso di mutamento del rito, disposto con ordinanza non impugnabile,

- ✓ le <u>preclusioni</u> maturate nel corso del procedimento semplificato <u>non</u> trovano applicazione nel rito ordinario successivo (ciò in quanto nulla viene previsto al riguardo dall'art. 281-duodecies cod. proc. civ.).
- ✓ resterà, però, <u>definitivamente</u> preclusa la possibilità, per il convenuto, di proporre domande riconvenzionali, di chiamare un terzo in causa e di sollevare eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, attività che avrebbero dovuto essere espletate, **a pena di decadenza**, con la comparsa di risposta (cfr. art. 281-*undecies*, 3° e 4° comma, cod. proc. civ.).

LA FASE DECISORIA

La fase decisoria del procedimento semplificato è disciplinata dall'art. 281-terdecies cod. proc. civ.

La definizione del giudizio avviene in modo leggermente differente a seconda della composizione in cui il tribunale giudica:

- > se **monocratica** *ex* art. 281-*sexies* cod. proc. civ. quindi a seguito di <u>discussione</u> orale previa <u>precisazione</u> delle conclusioni (non sono previste note conclusionali).
- > se **collegiale** *ex* art. 275-*bis* cod. proc. civ. quindi a seguito della <u>discussione</u> orale previa <u>precisazione</u> delle <u>conclusioni</u> e termine non superiore a 15 giorni per le <u>note conclusionali</u>.
- Il 2° comma stabilisce che la sentenza è impugnabile secondo i <u>modi ordinari</u> (appello). Altra differenza rispetto al vecchio rito sommario
- → il provvedimento definitorio, nel nuovo rito semplificato, non ha più la forma dell'ordinanza, bensì della **sentenza**.

IL REGIME DELLE IMPUGNAZIONI: L'APPELLO

Art. 281-terdecies, 2° comma, cod. proc. civ.


«La sentenza è impugnabile nei modi ordinari», quindi con appello.

Cosa è cambiato rispetto al procedimento sommario di cognizione?

- Si applicano i termini ordinari di impugnazione previsti per l'appello, cioè il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza (c.d. termine breve *ex* art. 325 cod. proc. civ.), o il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza (c.d. termine lungo *ex* art. 327 cod. proc. civ.), in luogo del precedente termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza previsto dall'art. 702-*quater* cod. proc. civ.
- Trova piena applicazione l'art. 345 cod. proc. civ., secondo cui sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti solo qualora la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel corso del procedimento per causa ad essa non imputabile, mentre ai sensi dell'art. 702-quater cod. proc. civ. la predetta produzione era ammessa anche ove il collegio l'avesse ritenuta indispensabile ai fini della decisione.
- L'art. 348-bis cod. proc. civ., nella sua nuova formulazione, che ha modificato il regime del cd. «filtro in appello», trova applicazione anche per il procedimento semplificato (nel sommario detto filtro era escluso).

SCHEMA RIEPILOGATIVO





AVVIO DELLE CAUSA: CONVENIENZA O MENO DELLA SCELTA DEL PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO DI COGNIZIONE

	PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO DI COGNIZIONE	PROCEDIMENTO ORDINARIO
Caratteristiche	 Fisiologicamente più snello Termini più rapidi nella fase di avvio Trattazione gestita discrezionalmente dal giudice 	 Percorso obbligatorio con scambio di atti difensivi. Prima udienza con materia del contendere e richieste istruttorie completamente dedotte. Eventuale seconda fase di assunzione Fase conclusiva dedicata agli scritti conclusionali
<u>Prima udienza</u>	 Tempi rapidi sulla carta; Minimo 40 giorni liberi dal decreto di fissazione Costituzione del convenuto 10 giorni prima dell'udienza (o 60 se residente all'estero) 	 Almeno 120 giorni tra la notificazione della citazione e la prima udienza 150 giorni se la notificazione è all'estero Estensione rispetto ai 90 giorni del vecchio rito
Conversione del rito	 Rischio di conversione in assenza dei presupposti dell'obbligatorietà Conversione possibile per la complessità della lite o dell'attività istruttoria Scambio di memorie del rito ordinario. 	 Possibile conversione al rito semplificato in presenza dei presupposti Incertezza discrezionalità decisione

BREVE RIEPILOGO

COSA NON È CAMBIATO RISPETTO AL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE

COSA È CAMBIATO RISPETTO AL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE

Alla prima udienza il giudice deve verificare:

- la sussistenza dei <u>presupposti processuali</u> di cui all'art. 183, 1° comma, cod. proc. civ. (es. regolarità costituzione parti; regolarità notificazione ricorso e decreto; integrazione del contraddittorio...);
- la sussistenza dei <u>presupposti</u> per applicare il <u>rito</u> <u>semplificato</u> di cognizione alla domanda principale o a quella riconvenzionale;
- la possibilità di disporre la <u>conversione</u> del rito con ordinanza non impugnabile.

- ➤ Qualora la <u>domanda riconvenzionale</u> necessitasse di un'istruzione non sommaria, il giudice avrebbe dovuto disporre la separazione delle cause con:
 - → amplissima discrezionalità del giudice;
 - → rischio di potenziale contrasto dei giudicati.
- ➤ Ora deve essere disposta la conversione del rito per <u>entrambe</u> le domande, principale e riconvenzionale.

PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO E CONNESSIONE (ART. 40, 3° COMMA, COD. PROC. CIV.)

1. Connessione

Casi previsti: Artt. 31, 32, 34, 35, 36 cod. proc. civ.

2. Regola generale

- Cause cumulativamente proposte o successivamente riunite:
 - ✓ trattazione e decisione → col <u>rito ordinario</u>;
 - ✓ eccezione → applicazione del solo rito speciale quanto una di tali cause rientra tra quelle indicate negli artt. 409 e 442 cod. proc. civ.

3. Connessione specifica

- Causa sottoposta al rito semplificato di cognizione:
 - ✓ connessione con causa sottoposta al rito speciale (diverso da quello previsto nel primo periodo);
 - \checkmark trattazione e decisione \rightarrow col <u>rito semplificato di cognizione</u>.

Alla luce della modifica apportata all'art. 40 cod. proc. civ. in tema di connessione, in attesa che la giurisprudenza si pronunci sul punto, si potrebbe ritenere sussistente un'**incompatibilità** tra il procedimento semplificato di cognizione e i riti speciali in materia di diritto del lavoro (art. 409 cod. proc. civ.) e previdenza obbligatoria (art. 442 cod. proc. civ.).

GIUDICE DI PACE E PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO DI COGNIZIONE

Con la riforma Cartabia, è stata modificata la disciplina del procedimento dinanzi al Giudice di Pace (artt. 311 cod. proc. civ. e ss.), sicché:

- Per i giudizi avanti al Giudice di Pace di applicano, ove compatibili, le norme relative al procedimento semplificato di cognizione (cfr. art. 316 cod. proc. civ.);
- ➤ I giudizi davanti al Giudice di Pace verranno instaurati non più con la citazione del convenuto in giudizio bensì con ricorso (cfr. art. 318 cod. proc. civ.);
- ➤ I termini a comparire, nonché quelli per la costituzione delle parti sono i medesimi di cui all'art. 281-undecies cod. proc. civ. (cfr. art. 319 cod. proc. civ.);
- Anche la fase di trattazione della causa segue le forme del procedimento semplificato di cognizione di cui all'art. 281-duodecies cod. proc. civ. (cfr. 320 cod. proc. civ.);
- La fase decisionale è disciplinata dall'art. 321 cod. proc. civ., secondo cui, ove il giudice ritenga la causa matura per la decisione, procede ai sensi dell'art. 281-*sexies* cod. proc. civ. (cfr. art. 321 cod. proc. civ.).

www.orsingher.com

IL RITO SEMPLIFICATO «SPECIALE» DEL DECRETO C.D. «TAGLIA-RITI» (1/2)

Il Decreto Legislativo n. 150/2011, così come modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, ha eliminato i 33 riti speciali esistenti in ambito civile, così riconducendo il sistema giurisdizionale ai seguenti tre riti:

Rito ordinario di cognizione - Rito del lavoro - Rito semplificato di cognizione

Negli artt. da 14 a 30 del D. Lgs. 150/2011 è prevista l'applicazione di un rito semplificato obbligatorio, in larga parte mutuato sul modello di cui agli artt. 281-decies ss. cod. proc. civ., ad una serie di controversie, tra cui:

- controversie relative alla liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato (Tribunale in composizione collegiale);
- impugnazione dei provvedimenti disciplinari a carico dei notai (Corte d'Appello);
- impugnazione delle deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti (Tribunale in composizione collegiale);
- > controversie sul mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore di cittadini comunitari o loro familiari (Tribunale in composizione monocratica);
- controversie in tema di espulsione dei cittadini extracomunitari (Giudice di Pace);
- azioni in materia di eleggibilità e incompatibilità nelle elezioni per il Parlamento europeo (Corte d'Appello);
- controversie in materia di riparazione a seguito di illecita diffusione del contenuto di intercettazioni telefoniche (Tribunale in composizione monocratica);
- > controversie in materia di discriminazione (Tribunale in composizione monocratica);
- controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento (Corte d'Appello).

(SEGUE) IL RITO SEMPLIFICATO «SPECIALE» DEL DECRETO C.D. «TAGLIA-RITI» (2/2)

L'art. 3 del Decreto «Taglia-riti», rubricato «disposizioni comuni», prevede che:

- «1. Nelle controversie disciplinate dal Capo III [dall'art. 14 all'art. 30], non si applica il comma primo dell'articolo 281-duodecies del codice di procedura civile.
- 2. Quando la causa è giudicata in primo grado in composizione collegiale, il presidente del collegio designa il giudice relatore. Il presidente può delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio.
- **3.** Fermo quanto previsto dal comma 1, quando è competente la corte di appello in primo grado il presidente nomina l'istruttore a norma dell'articolo 349-bis del codice di procedura civile e il procedimento è regolato dagli articoli 281-undecies e 281-duodecies del codice di procedura civile».

«CLASS ACTION»

Con l'entrata in vigore della L. 12 aprile 2019, n. 31, la disciplina dell'azione di classe è stata trasferita dal codice del consumo (art. 140-bis) al codice di procedura civile, nel nuovo Titolo VIII bis "Dei procedimenti collettivi" (artt. da 840-bis a 840-sexiesdecies).

Secondo l'assetto normativo di cui alla citata L. 31/2019, la domanda per l'azione di classe deve proporsi con **ricorso** avanti alla sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale e il procedimento è regolato dal <u>rito sommario di cognizione</u> *ex* artt. 702-*bis* e seguenti.

L'operatività di tale previsione, è ora dubbia in forza:

- dell'abrogazione del procedimento sommario di cognizione ai sensi del D. lgs. 10 ottobre 2022, n. 149;
- ➤ del mancato adeguamento della disciplina di cui agli artt. 840-bis 840-sexiesdecies cod. proc. civ. al rito semplificato di cognizione.

Tuttavia, con il D. lgs. 10 marzo 2023, n. 28 sono state apportate modifiche al D. lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del Consumo), ed è stato previsto, all'art. 140-*septies* del Codice del Consumo, che l'**azione rappresentativa** è regolata

«<u>dal rito semplificato</u> di cui al libro secondo, titolo I, capo III-quater, del codice di procedura civile, in quanto compatibile. Non si applica il primo comma dell'articolo 281-duodecies del codice di procedura civile. In ogni caso, resta fermo il diritto all'azione individuale, salvo quanto previsto all'articolo 840-undecies, nono comma, del codice di procedura civile. Non è ammesso l'intervento dei terzi ai sensi dell'articolo 105 del codice di procedura civile».

SONO IN VIA DI APPROVAZIONE LE MISURE CORRETTIVE ALLA RIFORMA CARTABIA

A seguito dell'entrata in vigore della riforma del processo civile, il legislatore ha ritenuto di elaborare una serie di interventi correttivi e di coordinamento con il proposito, espressamente indicato nella relazione illustrativa dell'approvando decreto legislativo, di «risolvere le difficoltà applicative e i contrasti interpretativi sorti nella fase di prima attuazione della recente riforma del processo civile», provvedendo dunque a «rendere più fluidi alcuni snodi processuali e chiarire punti controversi che avrebbero potuto dare luogo a rallentamenti dell'iter processuale».

In particolare, sul procedimento semplificato di cognizione:

- ➤ viene riscritto il **2° comma** dell'**art. 281-***decies* **cod. proc. civ.** al fine di chiarire che quando la causa è di competenza del tribunale in composizione <u>monocratica</u> può <u>sempre</u> essere introdotta nelle forme del <u>rito semplificato</u>, anche se non è di pronta soluzione ai sensi del 1° comma;
- ➤ al medesimo articolo viene introdotto un 3° comma, il quale prevede che ove ricorrano i presupposti di cui al 1° o 2° comma il rito semplificato di cognizione si applica <u>anche</u> alle cause di opposizione (*i*) al precetto, (*ii*) agli atti esecutivi e (*iii*) a decreto ingiuntivo.

BILANCIO SUL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE

Si registra un sostanziale insuccesso dello strumento processuale. Ecco un campione:

		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
	Totale ruolo contenzioso ordinario	30.631	27.740	27.305	31.676	21.210	24.126	22.817
MILANO	(di cui) Giudizi introdotti con rito sommario (art. 702-							
	bis cod. proc. civ.)	5.905	3.850	1.727	2.335	1.869	2.458	2.572
	% iscritti rito sommario sul totale iscritti con rito a							
	cognizione ordinaria	19,3%	13,9%	6,3%	7,4%	8,8%	10,2%	11,3%
ROMA	Totale ruolo contenzioso ordinario	48.502	46.351	47.764	48.103	37.105	46.521	46.856
	(di cui) Giudizi introdotti con rito sommario (art. 702-							
	bis cod. proc. civ.)	6.042	5.861	6.528	8.561	8.921	14.765	16.369
	% iscritti rito sommario sul totale iscritti con rito a							
	cognizione ordinaria	12,5%	12,6%	13,7%	17,8%	24%	31,7%	35%
		21015	24.254	22.024	22.00=	1.010	15.001	15 (05
NAPOLI	Totale ruolo contenzioso ordinario	24.846	21.274	22.934	22.897	16.210	17.834	17.637
	(di cui) Giudizi introdotti con rito sommario (art. 702-	4.002	2.225	1.267	1 404	1 212	1.770	1 000
	bis cod. proc. civ.)	4.923	2.325	1.367	1.424	1.312	1.558	1.823
	% iscritti rito sommario sul totale iscritti con rito a	10.00/	10.00/	60 /	<i>(</i> 20/	0.10/	0.70/	10.20/
	cognizione ordinaria	19,8%	10,9%	6%	6,2%	8,1%	8,7%	10,3%
	Totale ruolo contenzioso ordinario	15.633	12.947	12.920	16.229	11.262	12.216	11.658
TORINO	(di cui) Giudizi introdotti con rito sommario (art. 702-	13.033	12.717	12.720	10.227	11.202	12.210	11.050
	bis cod. proc. civ.)	3.974	2.284	1.040	1.063	942	1.166	1.273
	% iscritti rito sommario sul totale iscritti con rito a		2.20.	1.0.10	1.000	, . -	11100	2,2,0
	cognizione ordinaria	25,4%	17,6%	8,1%	6,6%	8,4%	9,5%	11%

Fonte: Ministero della Giustizia - D.O.G.P.S. - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

BILANCIO SUL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE

Procedimenti Civili di Cognizione Ordinaria dei Tribunali Ordinari con il dettaglio del Rito Sommario di Cognizione (702-bis) - Anni 2011 -2019

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Iscritti Cognizione Ordinaria	389.390	374.867	397.806	376.021	360.980	351.790	350.461	356.567
di cui Iscritti Rito Sommario di Cognizione								
702-bis	11.315	28.383	27.805	34.160	50.100	57.703	39.106	43.012
Iscritti Impugnazione ex 35 D.Lvo 25/2008								
– 110032 (Protezione Internazionale)				3.114	11.388	28.120	4.128	1.260
Percentuale Iscritti Rito Sommario sul								
totale Iscritti di CO	3%	8%	7%	9%	14%	16%	11%	12%
Percentuale Iscritti Rito Sommario sul								
totale Iscritti di Cognizione Ordinaria (al	3%	8%	7%	8%	11%	8%	10%	11%
netto della Protezione Internazionale)								

Fonte: Ministero della Giustizia - D.O.G.P.S. - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

Contatti



avv. Valeria Mazzoletti, partner



valeria.mazzoletti@orsingher.com



Studio Legale «Orsingher Ortu – Avvocati Associati», Via

Privata Fratelli Gabba n. 3, 20121 Milano



Milano

Orsingher Ortu - Avvocati Associati Via Privata Fratelli Gabba, 3 20121 Milano

T +39 02 89075050 F +39 02 62086008



Roma

Orsingher Ortu - Avvocati Associati Foro Traiano, 1/A 00187 Roma

T +39 06 45599200 F +39 06 69970021